

## MONITORAGGIO DE LACOSTITUZIONE.INFO

a cura di Ismaele Pitzalis\*

Esito monitoraggio de *laCostituzione.info*, 30.10.2025 – 30.3.2026: 22.

A. D'Andrea, *Separazione delle carriere: in rispettoso dissenso dal Presidente Barbera*, in *laCostituzione.info*, 7 novembre 2025 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2025/11/07/separazione-della-carriere-in-rispettoso-dissenso-dal-presidente-barbera/>).

La riforma Vassalli del 1987 non contiene alcun vincolo, logico o giuridico, che imponga la separazione delle carriere, ma solo la – già esistente – separazione delle funzioni. Neppure l'art. 111 Cost. richiede l'esistenza di due carriere separate. Sul cambio di funzione, poi, la riforma Cartabia ha confermato la possibilità di incidere con legge ordinaria. L'attuale riforma andrebbe inserita nel contesto di generale insofferenza dell'attuale governo verso la funzione di controllo giurisdizionale. Non solo alcuni elementi della stessa presentano delle criticità, ma in ogni caso la riforma non affronta i reali problemi del sistema giustizia.

G. Di Cosimo, *Tre argomenti sbagliati*, in *laCostituzione.info*, 11 novembre 2025 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2025/11/11/9725/>).

Nel dibattito sulla riforma della giustizia, è possibile individuare tre argomenti sbagliati. L'accusa all'Anm di farsi partito politico, anzitutto, omette di considerare che le modifiche alla Costituzione interessano anche i magistrati in quanto cittadini, nell'ottica di un dibattito che deve essere plurale. Inoltre, è criticabile affidare le diverse posizioni a esponenti di spicco della società civile, mettendo in secondo piano il reale contenuto delle tesi. Infine, non giova alla comprensione della riforma la prospettazione di «scenari apocalittici», quale che sia l'esito del referendum, peraltro ignorando i reali problemi della giustizia.

F. Blando, *Riforma della giustizia e «presenzialismo» di politici e giudici*, in *laCostituzione.info*, 13 novembre 2025 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2025/11/13/riforma-della-giustizia-e-presenzialismo-di-politici-e-giudici/>).

Il «chiacchiericcio continuo» che accompagna, spesso con toni allarmistici, il dibattito sulla riforma costituzionale, mette in secondo piano i reali problemi della giustizia italiana. La riforma, a ben vedere, non sconvolgerebbe i principi fissati in Costituzione. D'altra parte, altri e diversi principi costituzionali, in questo quadro, sono stati incisi: l'autonomia del Parlamento, sostanzialmente emarginato nell'iter di approvazione della legge di riforma costituzionale; la separazione dei poteri, essendosi l'Anm costituito in corpo politico, mentre la magistratura dovrebbe «rispettare l'autonomia della politica».

---

\* Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche – Università degli Studi di Cagliari.

P. Carnevale, *Il rebus della data del referendum*, in *laCostituzione.info*, 26 dicembre 2025 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2025/12/26/il-rebus-della-data-del-referendum/>).

Il governo vorrebbe fissare per domenica 1° marzo la data del referendum. Poiché la questione della fissazione della data di svolgimento del referendum costituzionale non è pacifica, è necessario indagare sia la disciplina vigente che la prassi applicativa. Quest'ultima, in particolare, ha mostrato l'instaurarsi di un'interpretazione creativa della disciplina vigente, per cui all'indizione del referendum dovrebbe procedersi entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del trimestre previsto, *ex art. 138 Cost.*, per la presentazione delle richieste referendarie. Questo, al fine di tutelare il diritto di iniziativa di ogni potenziale promotore.

P. Carnevale, *La data... è tratta?*, in *laCostituzione.info*, 18 gennaio 2026 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2026/01/18/la-data-e-tratta/>).

Il decreto di indizione del referendum, adottato dal Capo dello Stato in data 13 gennaio 2026, ha determinato il superamento della prassi per cui l'indizione andrebbe disposta a seguito dello spirare del termine *ex art. 138 Cost.* È, dunque, dubbio il destino della richiesta referendaria popolare. Tuttavia, stante la diversità del testo del quesito presentato dal comitato promotore, l'accoglimento della richiesta referendaria da parte dell'Ufficio centrale della Cassazione avrebbe come effetto la necessità di adottare un nuovo decreto di indizione, con possibili ricadute sulla data della consultazione stessa.

G. Di Cosimo, *Sotto la superficie della separazione delle carriere*, in *laCostituzione.info*, 28 gennaio 2026 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2026/01/26/sotto-la-superficie-della-separazione-delle-carriere/>).

Per realizzare la separazione delle carriere, pur bastando allo scopo una legge ordinaria, la maggioranza ha optato per una revisione costituzionale. Nell'occasione, ha previsto una serie di misure volte a indebolire il Csm, le quali incidono sulla sua indipendenza dagli organi politici. Le stesse modalità con le quali la riforma è stata approvata sono criticabili. Una maggiore partecipazione parlamentare avrebbe, quantomeno, permesso di correggere i numerosi difetti esistenti. Sotto la superficie della separazione, la riforma mira a garantire maggiore libertà di azione alla maggioranza e al governo.

F. Ferrari, *Il lancio dei dadi. Sull'insensatezza del sorteggio dei membri togati del CSM*, 28 gennaio 2026 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2026/01/28/il-lancio-dei-dadi-sullinsensatezza-del-sorteggio-dei-membri-togati-del-csm/>).

Il sorteggio dei membri togati del Csm è contrario ai principi di ragionevolezza, controllabilità delle scelte e responsabilità su cui è basato l'ordine costituzionale. Di più: esso è un «esempio da manuale di irrazionalità rispetto allo scopo», dal momento che, se obiettivo della riforma fosse far valere la responsabilità dei magistrati, questo verrebbe reso impraticabile proprio dal ricorso al sorteggio. Al contrario, infatti, è la scelta del rappresentante a garantire la responsabilità dell'eletto. Il sorteggio potrebbe, in questo senso, essere contrario ai principi supremi dell'ordinamento.

S. Bartole, R. Bin, *Perché NO?*, in *laCostituzione.info*, 29 gennaio 2026 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2026/01/29/perche-no/>).

La riforma costituzionale non tocca nessuno dei molti problemi della giustizia in Italia. Il suo obiettivo dichiarato è quello della separazione delle carriere, ma quello reale è indebolire il

Csm istituendo due separati Consigli superiori. A questo, si aggiunge che i magistrati vengono privati del potere di eleggere i componenti togati dei due Consigli, togliendo legittimazione democratica a due organi apicali dello Stato, nonché svincolando gli eletti da ogni forma di responsabilità. In questo quadro, non possono ignorarsi le possibili conseguenze che, in prospettiva, l'indebolimento dell'ordine giudiziario potrebbe comportare sulla figura del p.m.

U. Adamo, *Dal CSM all'Alta Corte disciplinare: brevi note sui nuovi equilibri in tema di funzione disciplinare*, in *laCostituzione.info*, 11 febbraio 2026 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2026/02/11/dal-csm-allalta-corte-disciplinare-brevi-note-sui-nuovi-equilibri-in-tema-di-funzione-disciplinare/>).

La riforma costituzionale prevede l'attribuzione della competenza disciplinare sui magistrati alla c.d. Alta Corte disciplinare. Essa sarà formata da 15 membri, di cui 9 togati e 6 laici, con importanti ricadute sull'esercizio concreto della funzione disciplinare. Infatti, stando alle proporzioni così instaurate, sarà più semplice giungere a una decisione di condanna, bastando un minor numero di voti da parte dei membri togati.

S. Bartole, *Il rebus dell'Alta Corte disciplinare*, in *laCostituzione.info*, 13 febbraio 2026 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2026/02/13/il-rebus-dellalta-corte-disciplinare/>).

La creazione dell'Alta Corte disciplinare è un altro passo «verso la frantumazione dell'unità di governo dell'autonomia della magistratura». La normativa costituzionale prevista è, peraltro, molto carente, lasciando parecchio spazio al legislatore ordinario di attuazione.

F. De Rosa, *Referendum costituzionale e grammatica della prudenza*, in *laCostituzione.info*, 13 febbraio 2026 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2026/02/13/referendum-costituzionale-e-grammatica-della-prudenza/>).

La riforma costituzionale, incidendo sul rapporto tra politica e giurisdizione, investe uno dei nodi più delicati dell'ordinamento. Dal momento che la riforma mette mano alla giustizia, essa interviene su un ambito che non è solo tecnico, ma riguarda garanzie e contrappesi ordinamentali. In questo quadro, occorre evitare la delegittimazione delle critiche alla riforma, perché la richiesta di garanzie costituisce «prudenza istituzionale». Ogni revisione dell'equilibrio tra poteri fissato in Costituzione impone, infatti, di esercitare prudenza, e di ricordare la funzione delle garanzie costituzionali a presidio della durata dell'ordinamento.

A. D'Andrea, *La riforma Nordio: oltre il testo, una visione costituzionale che allarma*, in *laCostituzione.info*, 25 febbraio 2026 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2026/02/25/la-riforma-nordio-oltre-il-testo-una-visione-costituzionale-che-allarma/>).

I sostenitori della riforma ne evidenziano la necessità al fine di dare attuazione all'art. 111 Cost. Tuttavia, essa va ben oltre: nel nome della terzietà del giudice, infatti, arriva a ridefinire l'assetto di autogoverno della magistratura ordinaria. In questo quadro, non si può ragionare sul testo escludendo il contesto in cui si inserisce, il quale svela che l'obiettivo del governo è «scardinare l'assetto costituzionale vigente e conferire una delega sostanzialmente in bianco al legislatore». Molte disfunzioni del sistema giustizia, infatti, avrebbero potuto essere affrontate con lo strumento della legge, senza distaccarsi dalle scelte di fondo operate dal Costituente in materia di giurisdizione ordinaria. Il riequilibrio delle parti nel processo penale, a ben vedere, non è dunque il reale obiettivo della riforma.

R. Toniatti, *I principi dell'ordinamento e la revisione costituzionale del CSM*, in *laCostituzione.info*, 3 marzo 2026 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2026/03/03/i-principi-dellordinamento-e-la-revisione-costituzionale-del-csm/>).

La riforma costituzionale si presta a vari rilievi, sia di merito, sia di metodo, sia di ideologia costituzionale presupposta. Attualmente, il Csm può essere definito un «organo di raccordo», e il quadro normativo che ne regola composizione e funzioni risponde a diversi principi costituzionali: principio democratico, di eguaglianza, pluralista, di proporzionalità e di ragionevolezza. La previsione, nella riforma, del sorteggio, lede sia il principio democratico che il principio pluralista. Presenta criticità anche la differenza nelle modalità di sorteggio dei membri laici rispetto ai membri togati, non rispondente al principio di eguaglianza tra i componenti dei nuovi organi, né a proporzionalità e ragionevolezza. Un altro problema della riforma si lega agli ampi rinvii alla legislazione ordinaria di attuazione. La disciplina sulla presidenza della nuova Alta Corte disciplinare, poi, rispetto all'assetto vigente, comprime sia il ruolo del Capo dello Stato che quello della componente togata. Si tratta, dunque, di una riforma radicale, che incide su aspetti fondamentali dell'ordinamento. Essa è, peraltro, espressione della sola maggioranza, il cui indirizzo politico sembrerebbe porsi come occasione di formazione di una «nuova costituzione in senso materiale», che si qualifica per la primazia del potere politico rispetto agli organi di controllo e garanzia.

M. Carducci, *Il giudice "lottocratico" e le sue illusioni*, in *laCostituzione.info*, 6 marzo 2026 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2026/03/06/il-giudice-lottocratico-e-le-sue-illusioni/>).

La riforma costituzionale introduce una forma di «lottocrazia», ossia una legittimazione all'esercizio del potere in base al caso. Il suo obiettivo sarebbe incidere sul funzionamento delle correnti. Tuttavia, occorre considerare che, essendo basato sulla libertà di associazione dei singoli magistrati, il fenomeno del correntismo «preesiste e resiste» alle norme sulla modalità di scelta degli stessi. In questo senso, gli studi sulle «logiche di posizionamento» dimostrano che, in un dato «spazio decisionale», le decisioni, indipendentemente dalle modalità di selezione dei decisori, sono legate a logiche associative preesistenti. Dunque, la «lottocrazia» non elimina la possibilità di giochi di potere tra gli individui sorteggiati.

F. Niola, *Riforma costituzionale della magistratura e infrastrutture algoritmiche: un problema di autonomia*, in *laCostituzione.info*, 16 marzo 2026 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2026/03/16/riforma-costituzionale-della-magistratura-e-infrastrutture-algoritmiche-un-problema-di-autonomia/>).

Un tema non trattato nel dibattito sulla riforma è quello relativo al rapporto tra nuovo assetto dell'autogoverno e ingresso, nell'attività giudiziaria, di infrastrutture algoritmiche. Il concreto esplicarsi delle funzioni giudiziarie può essere fortemente influenzato dall'utilizzo di strumenti tecnologici. In questo quadro, il nuovo Csm requirente rischia di trasformarsi in un «punto di saldatura tra pressione politico-amministrativa sul rendimento e offerta industriale di giustizia algoritmica», anche a causa delle modalità di sorteggio dei membri laici.

R. Toniatti, I. Iannelli, *Criticità strutturali e funzionali dell'istituenda Alta Corte disciplinare*, in *laCostituzione.info*, 16 marzo 2026

(<https://www.lacostituzione.info/index.php/2026/03/16/criticita-strutturali-e-funzionali-dellistituenda-alta-corte-disciplinare/>).

Attualmente, la funzione disciplinare viene esercitata da una sezione del Csm, che ne è unico titolare secondo costanti indicazioni della Corte costituzionale. La Consulta ha evidenziato come la peculiarità e l'atipicità del procedimento disciplinare siano «in funzione di garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura». Ci si deve chiedere, allora, se i principi costituzionali destinati a sostituire quelli vigenti siano in grado di tutelare adeguatamente i beni giuridici primari in tema di competenza disciplinare. Particolari criticità presenta il tema della c.d. Alta Corte disciplinare, che dovrebbe, in differenti composizioni, giudicare, sia in primo che in secondo grado, sulle questioni disciplinari. Un problema che emerge è che, stando al testo della riforma, non vi è alcun obbligo che i distinti collegi, la cui composizione è lasciata alla legislazione di attuazione, siano composti in prevalenza da membri togati, richiedendosene solo una rappresentanza. Questo comporta evidenti rischi di ingerenza del potere politico sull'organo attraverso i membri laici, ancora più gravi, per ragioni numeriche, per i magistrati della carriera requirente. Può dunque dirsi che la riforma, *in parte qua*, lasci aperto il tema di un possibile scrutinio giurisdizionale da parte della Corte costituzionale, ponendosi, potenzialmente, in contrasto con i principi supremi dell'ordinamento.

F. Ferrari, *La presunta impunità dei magistrati e le responsabilità del Ministro*, in *laCostituzione.info*, 18 marzo 2026 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2026/03/18/la-presunta-impunita-dei-magistrati-e-le-responsabilita-del-ministro/>).

I dati reali sulle decisioni di condanna adottate dalla sezione disciplinare del Csm smentiscono l'asserita impunità dei magistrati. Peraltro, negli ultimi tre anni, solo per il 20% le decisioni di assoluzione sono state impugnate, di cui solo la metà per mano del ministro della giustizia. Non vale l'obiezione per cui il problema sarebbero non i casi esaminati, ma le archiviazioni a monte, sia perché sulle stesse nulla può fare il Csm, sia perché il ministro della giustizia è l'unico soggetto legittimato a «imporre» un procedimento disciplinare. Dunque, delle due l'una: o il ministro condivide le decisioni di archiviazione, o è «colpevolmente negligente».

M. Podetta, *Le ragioni del NO di Passione Civile con Valerio Onida*, in *laCostituzione.info*, 18 marzo 2026 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2026/03/18/9854/#more-9854>).

Molte cose sono state dette sulle «aporie tecniche» e sulle «criticabili scelte di fondo» di questa riforma costituzionale. Vale la pena rimarcare l'assurdità della richiesta dei sostenitori di attendere di capire come essa avrà pratica attuazione mediante legislazione ordinaria. Non è ozioso, infine, ricordare il contesto nel quale la riforma ha luogo, che si colloca in una dimensione anche internazionale caratterizzata da una nuova teorizzazione di modelli di «democrazia illiberale» e di «democrazia auto limitata dal Capo eletto».

C. S. Tani, *Oltre il referendum: Costituzione e mitologia securitaria*, in *laCostituzione.info*, 18 marzo 2026 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2026/03/18/oltre-il-referendum-costituzione-e-mitologia-securitaria/>).

La riforma costituzionale «più pericolosa» della storia repubblicana si inserisce in un processo di «erosione» dei principi fondamentali della Costituzione, posti come argine al passato. Essa nega, al contempo, sia il principio dell'assoggettamento del giudice soltanto alla legge, sia la garanzia della sua indipendenza. La riforma non affronta il problema dell'efficienza del sistema giudiziario, ma ha lo scopo «eversivo» di annullare il valore dell'interpretazione della legge, in quanto ostacolo all'esplicitarsi dell'indirizzo politico. La matrice politica della riforma

è di classe, e avrà effetti negativi su quelle più deboli. La separazione porterà il p.m. a una naturale subordinazione alle direttive di politica criminale indicate dall'esecutivo. La riforma è dunque esito di un'opera di revisionismo contro la Costituzione, e mira alla «normalizzazione» di un modello autoritario. Inteso come «sentimento che induce alla ribellione», occorre serbare il «senso della vergogna» al fine di opporsi a questa riforma.

A. Lauro, *Il doppio debito della magistratura*, in *laCostituzione.info*, 25 marzo 2026 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2026/03/25/il-doppio-debito-della-magistratura/>).

La riforma, nonostante i suoi difetti, ha sollevato dei problemi reali. La magistratura è, ora, «doppiamente debitrice». In primo luogo, verso i cittadini: nonostante i problemi strutturali della giustizia, le qualità umane dei magistrati possono fare la differenza nelle singole storie. In secondo luogo, verso la Costituzione: i magistrati ne hanno difeso la parte che li riguardava, e spetta a loro, per il futuro, difenderla nella sua interezza anche con lo strumento della questione di legittimità costituzionale.

M. Malo, *La magistratura preferita (a ragione) alla politica*, in *laCostituzione.info*, 25 marzo 2026 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2026/03/25/la-magistratura-preferita-a-ragione-alla-politica/>).

Il referendum è stata una presa di posizione tra politica e magistratura, al quale hanno partecipato anche elettori normalmente «sfiduciati». Era chiaro che il fine sostanziale della riforma fosse l'indebolimento della magistratura, il quale si inseriva in un progetto più ampio di mutamento costituzionale della forma di Stato e di governo. Gli stessi costituzionalisti si sono divisi sulla riforma, con i sostenitori del No che ne hanno evidenziato la contrarietà ai principi supremi. In ogni caso, al di là del merito, le ragioni del No trovavano una loro ragion d'essere nel metodo della revisione, sostanzialmente elusivo dello spirito dell'art. 138 Cost.

C. Buzzacchi, *I cloni del CSM e il sistema delle fonti*, in *laCostituzione.info*, 26 marzo 2026 (<https://www.lacostituzione.info/index.php/2026/03/26/i-cloni-del-csm-e-il-sistema-delle-fonti/>).

Vale la pena studiare il tentativo di riforma costituzionale nella prospettiva del sistema delle fonti. Paradossalmente, la revisione costituzionale è stata impiegata per inseguire un obiettivo che sarebbe stato raggiungibile con la legge ordinaria. La scelta della fonte più alta è stata però un errore, con conseguenze negative sulla Costituzione, utilizzata come luogo di realizzazione dell'indirizzo politico e da intendersi, invece, come momento di unità della plurale comunità nazionale.